

Legge regionale 17 aprile 2000 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2018

## **Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.**

### **Art. 14**

*(Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contrattia tempo determinato)*

- 1.** Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.
- 2.** All'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.